

COMUNE DI VOBARNO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE
E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI**

(AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ART. 1 COMMI 816-845)

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	4
Articolo 5 – Modalità per l’installazione di impianti.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione	6
Articolo 7 - Limitazioni e Divieti.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	7
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 13 – Tipologie dei mezzi pubblicitari	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	9
Articolo 15 – Dichiarazione	10
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	11
Articolo 18 - Accertamento	11
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	12
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	12
Articolo 21 – Riduzioni del canone.....	13
Articolo 22 - Esenzioni dal canone	13
CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	14
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette	14
Articolo 26 - Modalità del servizio delle pubbliche affissioni	15
Articolo 27 - Canone sul servizio delle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	15
Articolo 29 - Riduzioni del canone sul servizio delle pubbliche affissioni	16
Articolo 30 - Esenzioni dal canone sul servizio delle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 31 - Pagamento del canone sul servizio delle pubbliche affissioni	16
Articolo 32 - Norme di rinvio	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	17
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	17
Articolo 34 - Funzionario Responsabile	17
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni di spazi ed aree pubbliche	17
Articolo 36 - Occupazioni abusive	18
Articolo 37 - Domanda di occupazione	18
Articolo 38 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.....	19

Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	19
Articolo 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione	20
Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	20
Articolo 42 - Modifica o sospensione della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 43 - Revoca della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	22
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	22
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	22
Articolo 47 - Graduazione del canone	23
Articolo 48 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa	23
Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi.....	23
Articolo 50 - Occupazioni permanenti con conduttore, cavi, impianti, ecc.	24
Articolo 51 - Occupazioni temporanee con conduttore, cavi, impianti, ecc.....	24
Articolo 52 - Passi carrabili	24
Articolo 53 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	25
Articolo 54 - Soggetto attivo.....	26
Articolo 55 - Soggetto passivo.....	26
Articolo 56 - Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni.	26
Articolo 57 - Esclusioni	26
Articolo 58 - Esenzioni	27
Articolo 59 - Distributori di carburanti. Canone	27
Articolo 60 - Distributori di tabacchi, bevande, ecc. Canone.....	28
Articolo 61 - Denuncia per le occupazioni permanenti.....	28
Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee.....	28
Articolo 63 - Accertamento, riscossione coattiva e sanzioni	29
Articolo 64 - Rimborsi e compensazione	29
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	29
Articolo 65 – Disposizioni generali.....	30
Articolo 66 - Funzionario Responsabile	30
Articolo 67 - Domanda di occupazione	30
Articolo 68 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	30
Articolo 69 - Classificazione delle strade.....	30
Articolo 70 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	31
Articolo 71 - Occupazioni abusive	31
Articolo 72 - Soggetto passivo.....	31
Articolo 73 - Versamento del canone mercatale per le occupazioni temporanee	32
Articolo 74 - Accertamento, riscossione coattiva e sanzioni	32
Articolo 75 - Rimborsi	32
Articolo 76 - Norme di rinvio	33

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Modalità per l'installazione di impianti

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.
2. La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica per una loro precisa individuazione, sia per quanto attiene alle misure sia per quanto attiene ai materiali.
3. Le domande, redatte in carta legale, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, pena di nullità;
 - a. se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b. se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c. l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende installare gli impianti;
 - d. la tipologia degli stessi e la dettagliata descrizione dell'opera che si intende eseguire;
 - e. il periodo per cui viene richiesta la concessione;
 - f. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g. la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - h. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
4. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda entro 60 giorni. Qualora vengano richiesti chiarimenti ovvero documentazioni integrative il cennato termine è prorogato di 30 giorni dal momento in cui verranno forniti i chiarimenti ovvero dalla presentazione della documentazione medesima.
6. Il nullaosta o autorizzazione viene rilasciato sentito il parere vincolante dei responsabili dei settori interessati e, oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.
7. Al termine della durata- qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.
8. L'eventuale mancato accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
9. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
10. Il rilascio del nullaosta o dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dell'occupazione del suolo, se dovuto, del corrispettivo del costo dell'istruttoria, se deliberato con atto di Giunta Comunale e della relativa imposta sulla pubblicità secondo le tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in base alle diverse tipologie .
11. Il nullaosta o l'autorizzazione si intende in tutti i casi accordato:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- c) nel rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento di attuazione;
- d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

- 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Limitazioni e Divieti

- 1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.
- 2. Tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al relativo regolamento di attuazione, si intendono integralmente recepiti al presente regolamento; è fatto, comunque, divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni; ulteriori limitazioni potranno essere introdotte dal Sindaco mediante l'emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.
- 3. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio con l'addebito delle spese in capo a chi ha commesso la violazione.
- 4. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità:
 - a. Il messaggio fonico emesso in luogo fisso non può avere una durata superiore a minuti 15; è ammesso in via continuativa nella forma itinerante. In ogni caso è fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 21.00 alle ore 8.00 e nei giorni festivi.
 - b. E' fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri¹ dalle cennate strutture.

- c. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.
- d. Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
- e. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto ad effettuare le affissioni, senza che possano essere pretese nei suoi confronti indennità e compensi di sorta.
- f. E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione redatto da pubblico ufficiale competente.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Tipologie dei mezzi pubblicitari

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si definiscono:
 - “insegna di esercizio” " la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce con funzione di identificazione del luogo di esercizio della attività economica. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.
 - “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla

pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

- "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizioni di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc.; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- "striscione, locandina o stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
- "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte a caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla

Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata sul modello gratuito predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, fatto salvo che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, venendo a mancare il presupposto impositivo.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità, con l'esclusione di quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive ovvero proiezioni di qualsiasi tipo, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
6. Per le altre forme di pubblicità la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitaria carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 del Regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Per il primo anno di vigenza del presente regolamento il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 2021.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

7. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
8. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
9. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone, o gestore esterno del servizio, comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 30 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
10. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine; l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare al Comune con apposita istanza, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento, anche con riferimento a diversi anni solari. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Non si dà luogo al rimborso né alla compensazione di importi uguali o inferiori a 5 euro.
4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi computati nella misura del tasso legale vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 18 - Accertamento

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 € ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dal Regolamento. La decadenza della concessione determina che la diffusione di messaggi pubblicitari sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al Regolamento.
4. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al comma 1, si procede a riscossione coattiva, secondo la normativa vigente.
5. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
6. Non si dà luogo a accertamento per somme complessivamente inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli ad uso privato, il canone è dovuto al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione. Il canone è dovuto nel caso in cui, la superficie dei messaggi pubblicitari sia superiore a mezzo metro quadrato cadauno e sia apposta più di due volte. In caso di imponibilità verificata, le tariffe applicate si applicano in base alla portata del veicolo:
autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;
autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui la presente comma è raddoppiata.

Non è dovuto il canone per i veicoli con esposta l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della strada.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata con i seguenti mezzi pubblicitari è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, in base alle tariffe deliberate dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia:
 - a) striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze è dovuto il canone per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione;
 - b) aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, è dovuto il canone per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;
 - c) palloni frenati e simili è dovuto il canone per ciascun impianto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione;
 - d) distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;

- e) apparecchi amplificatori e simili è dovuto il canone per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 21 – Riduzioni del canone

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

CAPO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Vobarno costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il Comune di Vobarno mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. L'ufficio di recapito del servizio delle pubbliche affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni.
10. Nessuna commissione può avere luogo prima del pagamento dei canoni dovuti.

Articolo 27 - Canone sul servizio delle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deliberato dalla Giunta Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29 - Riduzioni del canone sul servizio delle pubbliche affissioni

1. La riduzione del canone sul servizio delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 30 - Esenzioni dal canone sul servizio delle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sul servizio delle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Vobarno e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso e da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone sul servizio delle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché le norme di legge.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata:
 - a) in assenza della prescritta concessione od autorizzazione;
 - b) qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate ovvero siano state revocate;
 - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
 - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'amministrazione comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale competente, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Le domande intese ad ottenere una concessione od una autorizzazione dovranno essere presentate, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal Responsabile del procedimento amministrativo.
2. Le domande, redatte in carta legale, così come definite dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti Uffici comunali, debbono essere indirizzate al Sindaco e devono contenere, pena di nullità:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;

- e) il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
3. Devono inoltre contenere:
- a) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - b) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
4. La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, dovranno essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.
5. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della lettera della Legge 241/1990 e del relativo regolamento di attuazione.
2. L'atto di autorizzazione ovvero di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione al canone.
3. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.
4. Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
7. Copia della concessione o della autorizzazione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate *ad personam* ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutti le

obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare ed inoltre ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.
 - e) di versare il canone alle scadenze previste.
4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
 - a. osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
 - b. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c. evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti;
 - d. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - e. collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
5. Per quanto, infine, attiene alla manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.
6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

Articolo 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, relativa al divieto di trasferimento a terzi.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa;
 - d) la scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata.

Articolo 42 - Modifica o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio della amministrazione - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
 - b) per altri motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di pubblici comizi;
 - c) per cause di forza maggiore od eventi eccezionali.
4. La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, in cui sono indicati i termini del provvedimento; i termini si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
5. In ogni caso alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 43 - Revoca della concessione o autorizzazione

1. Ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale le autorizzazioni e le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando concorrano giusti motivi, ovvero si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.
2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui erano stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone di concessione stabilito o di ogni altro onere o spesa dovuta;
 - c) il mancato pagamento del canone per gli anni successivi al rilascio della concessione;
 - d) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;

- f) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - g) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti;
 - h) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
- 3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede l'Ente, a spese del concessionario.
 - 4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
 - 5. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per il periodo in esse indicato; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.
- 2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata entro il termine del pagamento.
- 3. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
- 3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

- 1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, le strade, gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate, ai fini della graduazione della tassa, in 2 categorie:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

- VOBARNO CAPOLUOGO
- COLLIO
- POMPEGNINO
- CARPENEDA

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:

- NALMASE - RANGO - CARVANNO - DEGAGNA - ENO - MOGLIA - TEGLIE
2. Alla prima categoria si applica la tariffa di base così come deliberata dalla Giunta Comunale.
 3. Alla seconda categoria si applica la tariffa di base così come deliberata dalla Giunta Comunale ridotta del 10%.

Articolo 47 - Graduazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore, alle misure tariffarie così come stabilite dalla Giunta Comunale ed in base alla ubicazione della occupazione medesima.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione, che in relazione alla medesima area di riferimento, sia complessivamente inferiore a mezzo metro quadrato o lineare.

Articolo 48 - Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffa

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, per cui l'occupazione che abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa non è suscettibile di frazionamento; così la cessazione del contribuente, nel corso dell'anno, dà diritto alla cancellazione del canone a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Le riduzioni applicate per le specifiche tipologie di occupazione sono come di seguito determinate:
 - a) per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo escluse quelle di cui al successivo articolo 50 il canone è ridotto del 25%;
 - b) per le occupazioni eccedenti la superficie di mille metri quadrati la superficie imponibile è ridotta del 90%;
 - c) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende il canone è ridotto del 70%;
 - d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici imponibili sono calcolate in ragione del:
 - 50 per cento sino a 100 mq.;
 - 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
 - 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

1. E' fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature, ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, è comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite da vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni ed integrazioni,

oltre che delle leggi urbanistiche, del regolamento edilizio, di polizia e di igiene urbana.

3. E' fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà comunale od a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dal Comune dovranno essere rimborsate dall'occupante.
4. Sugli steccati, impalcatura, bilance, ponteggi e simile per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese nei confronti, indennità o compensi di sorta.

Articolo 50 - Occupazioni permanenti con conduttore, cavi, impianti, ecc.

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. L'ente locale ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
3. Le modalità per avvalersi di detta facoltà saranno determinate dai Responsabili dei Servizi interessati.

Articolo 51 - Occupazioni temporanee con conduttore, cavi, impianti, ecc.

1. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupata.

Articolo 52 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. I passi carrabili sono esenti dal canone.

3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Articolo 53 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 54 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.

Articolo 55 - Soggetto passivo

1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del proprio territorio il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.
2. Il pagamento del canone non esclude gli obblighi o divieti derivanti dalla applicazione di leggi e/o regolamenti vigenti. Tantomeno, nel caso di occupazioni abusive non sana le irregolarità ingenerate dall'abuso medesimo.

Articolo 56 - Occupazioni temporanee. Disciplina, tariffe e riduzioni.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata ed è graduato nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 46, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. Il canone si applica in base alle ore di occupazione che sono calcolate nella misura di un ventiquattresimo della tariffa ordinaria.
3. Le variazioni percentuali applicate per le specifiche tipologie di occupazione temporanea sono come di seguito determinate :
 - a) per le occupazioni di durata di almeno quindici giorni la tariffa è ridotta del 20%;
 - b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è quella stabilita per le occupazioni del suolo pubblico in genere;
 - c) per le occupazioni con tende e con tutte quelle strutture che, sostanzialmente, assolvono la medesima funzione delle tende la tariffa è ridotta del 70%;
 - d) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
 - e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
 - f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata ecceda i dieci metri quadrati, la tariffa è quella stabilita per le occupazioni del suolo pubblico in genere;
 - g) per le occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
 - h) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, per cui è stata disposta la riscossione mediante convenzione, la tariffa è ridotta del 50%.

Articolo 57 - Esclusioni

1. Oltre a quanto espressamente previsto dalle leggi vigenti, sono escluse dal canone:
 - a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - b) le occupazione effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;

- c) gli accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- d) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Articolo 58 - Esenzioni

1. Oltre a quanto espressamente previsto dalle leggi vigenti, sono esenti dal canone:
 - a) i passi carrai sono quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili o pedonali costituiti generalmente da manufatti di listoni in pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
 - b) le occupazioni per lavori edili di ripristino di immobili danneggiati a seguito di calamità naturali;
 - c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
 - d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie debitamente autorizzate;
 - e) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
 - f) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - g) le occupazioni occasionali, di durata massima di 10 giorni effettuate da associazioni e/o enti operanti nel settore sociale e/o culturale e/o sportivo non perseguenti fini di lucro;
 - h) le manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

Articolo 59 - Distributori di carburanti. Canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri, con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati, il canone annuale per ogni distributore va applicato - per la occupazione del suolo e del sottosuolo comunale - nella misura prevista dalla delibera della Giunta Comunale.
2. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, il canone, nella misura stabilita dal comma 1 del presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Tutte le ulteriori occupazioni effettuate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, le pavimentazioni in porfido od altro

materiale, i chioschi e simili, qualora eccedano la superficie di quattro metri quadrati, sono soggetti al canone in base ai criteri ed alle tariffe normali.

Articolo 60 - Distributori di tabacchi, bevande, ecc. Canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci, simili ed altro e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale nella misura prevista dalla delibera della Giunta Comunale.

Articolo 61 - Denuncia per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazione permanenti di suolo pubblico i soggetti tenuti al pagamento del canone devono presentare apposita denuncia nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
2. La denuncia va compilata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla legge :
 - se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - la indicazione degli estremi dell'atto di concessione;
 - la ubicazione, la durata e la entità della occupazione.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del canone.

Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Per il primo anno di vigenza del presente regolamento il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 2021.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Per le occupazioni temporanee, debitamente autorizzate, il canone deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
7. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità previste dalla normativa vigente.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 63 - Accertamento, riscossione coattiva e sanzioni

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n.160 e comunque in base alla normativa in materia;
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi computati nella misura del tasso legale vigente.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
5. Non si dà luogo a accertamento per somme complessivamente inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 64 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare al Comune con apposita istanza, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone di cui al presente regolamento, anche con riferimento a diversi anni solari. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Non si dà luogo al rimborso né alla compensazione di importi uguali o inferiori a 5 euro.
4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi computati nella misura del tasso legale vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 65 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 66 - Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.

Articolo 67 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal “Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.56 del 19/12/2016.

Articolo 68 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 69 - Classificazione delle strade

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, le strade, gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate, ai fini della graduazione della tassa, in 2 categorie:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

- VOBARNO CAPOLUOGO
- COLLIO

- POMPEGNINO
- CARPENEDA

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:

- NALMASE - RANGO - CARVANNO - DEGAGNA - ENO - MOGLIA - TEGLIE
2. Alla prima categoria si applica la tariffa di base così come deliberata dalla Giunta Comunale.
 3. Alla seconda categoria si applica la tariffa di base così come deliberata dalla Giunta Comunale ridotta del 10%.

Articolo 70 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base giornaliera, per le occupazioni temporanee, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI, di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147.

Articolo 71 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il pubblico ufficiale competente rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 72 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 73 - Versamento del canone mercatale per le occupazioni temporanee

1. Il canone mercatale per le occupazioni temporanee va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per il primo anno di vigenza del presente regolamento il termine per il pagamento è fissato al 30 settembre 2021.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
5. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 74 - Accertamento, riscossione coattiva e sanzioni

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n.160 e comunque in base alla normativa in materia;
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi computati nella misura del tasso legale vigente.
4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
5. Non si dà luogo a accertamento per somme complessivamente inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 75 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare al Comune con apposita istanza, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone di cui al presente regolamento, anche con riferimento a diversi anni solari.

Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Non si dà luogo al rimborso né alla compensazione di importi uguali o inferiori a 5 euro.
4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi computati nella misura del tasso legale vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 76 - Norme di rinvio

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge.